



2020/0365(COD)

28.9.2021

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
resilienza dei soggetti critici
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Relatore per parere: Lukas Mandl

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio¹⁷ stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 2019¹⁸, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi.

¹⁷ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

¹⁸ SWD(2019) 308.

Emendamento

(1) La direttiva 2008/114/CE del Consiglio¹⁷ stabilisce una procedura di designazione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell'energia e dei trasporti, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto transfrontaliero su almeno due Stati membri. Tale direttiva si incentra esclusivamente sulla protezione di tali infrastrutture. La valutazione di tale direttiva, svolta nel 2019¹⁸, ha riscontrato tuttavia che, dato il carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate utilizzando infrastrutture critiche, le misure protettive riguardanti solo singole strutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni. È quindi necessario modificare l'approccio applicato per garantire la resilienza dei soggetti critici, vale a dire la loro capacità di mitigare e assorbire gli incidenti che possono perturbare le loro operazioni, di adattarvisi e di riprendersi, ***mettendo in tal modo a rischio la vita democratica, sociale ed economica in uno o più Stati membri.***

¹⁷ Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

¹⁸ SWD(2019) 308.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione¹⁹ e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

¹⁹ Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

Emendamento

(2) Nonostante le misure esistenti a livello dell'Unione¹⁹ e a livello nazionale a sostegno della protezione delle infrastrutture critiche nell'Unione, i soggetti che gestiscono tali infrastrutture non sono adeguatamente attrezzati per affrontare i **potenziali** rischi attuali e previsti per il futuro per le loro operazioni, che possono portare a discontinuità nella fornitura di servizi essenziali per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Questo è dovuto a un **ambiente di sicurezza sempre più complesso, in cui l'Unione si trova ad affrontare minacce dalle molteplici sfaccettature in un mondo fortemente multipolare, tra cui minacce ibride, tecnologie emergenti, in particolare l'intelligenza artificiale, con un comportamento inaffidabile di taluni attori globali**, un panorama delle sfide dinamico, con minacce terroristiche in evoluzione **da parte di Stati ostili e attori non statali** e crescenti interdipendenze **globali** fra le infrastrutture e i settori, nonché a un aumento del rischio fisico dovuto alle catastrofi naturali e ai cambiamenti climatici, che aumenta la frequenza e la portata degli eventi meteorologici estremi e comporta cambiamenti a lungo termine nelle condizioni climatiche medie che possono ridurre la capacità e l'efficienza di determinati tipi di infrastrutture se non sono in atto misure di resilienza o di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, i settori e i tipi di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri.

¹⁹ Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP).

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali. Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno. La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi di bassa probabilità.

Emendamento

(3) Queste crescenti interdipendenze sono il risultato di una rete di fornitura di servizi sempre più transfrontaliera e intercorrelata, che utilizza infrastrutture chiave in tutta l'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti, nel settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, delle infrastrutture digitali, **servizi di telecomunicazione (compresi hardware, software, firmware e reti)**, delle acque potabili e reflue, della sanità, di determinati aspetti della pubblica amministrazione, nonché dello spazio, per quanto riguarda la fornitura di determinati servizi che dipendono da infrastrutture di terra possedute, gestite e utilizzate dagli Stati membri o da soggetti privati, ad esclusione, pertanto, delle infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali **ma che sono anche rilevanti per la politica di sicurezza e di difesa comune. Le infrastrutture possedute, gestite o utilizzate dall'Unione o per suo conto nell'ambito dei suoi programmi spaziali sono di particolare importanza per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri nonché per il corretto funzionamento delle missioni e delle operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. A norma del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, tale infrastruttura deve essere opportunamente protetta.** Tali interdipendenze implicano che qualsiasi perturbazione, anche se inizialmente limitata a un soggetto o a un settore, possa avere effetti a cascata più ampi, con potenziali ripercussioni negative di ampia portata e di lunga durata sulla fornitura di servizi in tutto il mercato interno **e possa mettere a rischio la sicurezza e la protezione dei cittadini dell'Unione nonché la vita democratica, sociale ed economica di quest'ultima e i suoi interessi economici e finanziari.** La pandemia di COVID-19 ha mostrato la vulnerabilità delle nostre società sempre più interdipendenti di fronte a rischi **ad**

alto impatto di bassa probabilità e l'importanza capitale di garantire l'approvvigionamento, fra l'altro, delle materie prime e dei prodotti chimici e farmaceutici che sono essenziali per molti settori delle infrastrutture critiche.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Per l'Unione, le campagne ibride "sono multidimensionali e mirano a destabilizzare l'avversario combinando misure coercitive e sovversive e avvalendosi di strumenti e tattiche convenzionali e non convenzionali, come ad esempio di tipo diplomatico, militare, economico e tecnologico. Le campagne ibride, che possono essere utilizzate da soggetti sia statali che non statali, sono progettate in modo tale che risulti difficile individuarle o risalire al loro autore. Internet e le reti online permettono ai soggetti sia statali che non statali di condurre azioni aggressive secondo nuove modalità. Possono essere utilizzate per violare infrastrutture critiche, soggetti e processi democratici, lanciare campagne di disinformazione e propaganda persuasive, sottrarre informazioni e rendere di pubblico dominio dati sensibili. Gli attacchi informatici su vasta scala nei confronti di soggetti e infrastrutture critici a livello transfrontaliero possono rendere necessaria l'applicazione dell'articolo 222 TFUE.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Gli incidenti e le crisi di cibersicurezza su vasta scala a livello dell'Unione esigono, in ragione dell'elevato grado di interdipendenza tra settori e paesi, un'azione coordinata per garantire una risposta rapida ed efficace, così come una migliore prevenzione e preparazione rispetto ad analoghe situazioni future. La disponibilità di reti e soggetti critici e sistemi informativi ciberresilienti come pure la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati sono vitali per la sicurezza dell'Unione sia all'interno che all'esterno dei suoi confini. Data la problematica distinzione fra le questioni civili e militari e la natura di duplice uso degli strumenti e delle tecnologie informatiche, si impone un approccio globale e olistico.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Determinati settori dell'economia, come l'energia e i trasporti, sono già regolamentati, o potrebbero esserlo in futuro, da atti settoriali del diritto dell'Unione contenenti norme riguardanti certi aspetti della resilienza dei soggetti che operano nel loro ambito. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da quelle previste dalla presente direttiva, che crea un quadro generale per trattare la resilienza dei soggetti critici rispetto

(7) Determinati settori dell'economia, come l'energia e i trasporti, sono già regolamentati, o potrebbero esserlo in futuro, da atti settoriali del diritto dell'Unione contenenti norme riguardanti certi aspetti della resilienza dei soggetti che operano nel loro ambito. Per affrontare in modo globale la resilienza dei soggetti critici ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, ***così come della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini dell'Unione***, tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da quelle previste dalla presente direttiva, che

a tutti i pericoli, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali.

crea un quadro generale per trattare la resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i pericoli, naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali **e garantisce la collaborazione con organizzazioni internazionali affini per il mantenimento della resilienza.**

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Data l'importanza della cibersecurity per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario, **ove possibile**, un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersecurity. Dato che l'aspetto della cibersecurity è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero **essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, fermo restando il particolare regime per i soggetti del settore delle infrastrutture digitali.**

²⁰ [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

Emendamento

(8) Data l'importanza della cibersecurity per la resilienza dei soggetti critici e a fini di congruenza, è necessario un approccio coerente fra la presente direttiva e la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione (in appresso "direttiva NIS 2")]. Data la maggiore frequenza e le particolari caratteristiche dei rischi informatici **e tenuto conto del numero crescente di attacchi e di incidenti informatici causati da attori statali e non statali ostili**, la direttiva NIS 2 impone a un'ampia gamma di soggetti requisiti dettagliati per garantire la propria cibersecurity. Dato che l'aspetto della cibersecurity è trattato in modo sufficiente dalla direttiva NIS 2, le tematiche da essa contemplate dovrebbero **applicarsi conformemente alla presente direttiva, ove possibile e necessario.**

²⁰ [Riferimento alla direttiva NIS 2, una volta adottata.]

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Poiché i cambiamenti climatici sono associati all'aumento della frequenza, dell'intensità e della complessità delle catastrofi naturali, che possono perturbare i servizi essenziali o distruggere le infrastrutture essenziali con notevoli ricadute a livello intersettoriale o transfrontaliero, occorre un approccio coerente tra la presente direttiva e la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, come modificata, in particolare in relazione agli aspetti inerenti alla preparazione e alle azioni di risposta.

^{1 bis} **Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).**

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo. Nell'effettuare tali valutazioni dei

(11) Le azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi, incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche. Per garantire un tale approccio mirato, ciascuno Stato membro dovrebbe procedere, in un quadro armonizzato, a una valutazione di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura di servizi essenziali, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le **conseguenze negative dei cambiamenti climatici**, le emergenze di sanità pubblica come le pandemie, e le minacce antagoniste, inclusi i

rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

reati di terrorismo *e le minacce ibride quali ad esempio le ingerenze straniere e le campagne di disinformazione dolosa, nonché le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN).*

Nell'effettuare tali valutazioni dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di altre valutazioni dei rischi generali o settoriali svolte ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione, *in particolare ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}*, e dovrebbero prendere in considerazione le dipendenze fra settori, anche di altri Stati membri e paesi terzi. *La sinergia con la NATO nel settore della preparazione civile può essere importante, in particolare con il Comitato per lo studio dei piani di emergenza nel settore civile della NATO, che ha delineato sette fattori chiave di preparazione alla resilienza presi in considerazione in sede di misurazione della resilienza. Inoltre, si dovrebbe tenere conto anche del processo di analisi delle minacce nel quadro della PSDC.* I risultati della valutazione dei rischi dovrebbero essere utilizzati nel processo di individuazione dei soggetti critici, e per aiutare tali soggetti a conformarsi alle prescrizioni in materia di resilienza previsti dalla presente direttiva.

^{1 bis} Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è

Emendamento

(12) Per garantire che tutti i soggetti rilevanti debbano rispettare tali prescrizioni e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è

importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo **quanto più** dettagliato e specifico le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di tenere conto delle specificità nazionali. Dovrebbero essere pertanto stabiliti dei criteri **comuni, basati su indicatori minimi e metodologie per ogni settore e sottosettore**, per individuare i soggetti critici. Ai fini di efficacia, efficienza, coerenza e certezza del diritto, dovrebbero anche essere stabilite norme adeguate in materia di notifica e cooperazione in relazione a tale individuazione nonché alle conseguenze giuridiche di tale individuazione. Affinché la Commissione possa valutare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle in modo dettagliato, specifico, **confrontabile e standardizzato** le informazioni pertinenti e, in ogni caso, l'elenco dei servizi essenziali, il numero di soggetti critici individuati per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, e il servizio o i servizi essenziali che ogni soggetto fornisce così come ogni soglia applicata.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero sostenere i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ferma restando la responsabilità giuridica dei soggetti stessi quanto al garantire tale ottemperanza. Gli Stati membri potrebbero in particolare sviluppare materiali e metodologie di orientamento, contribuire all'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza, **tra cui, se del caso, esercitazioni intersettoriali e transfrontaliere**, e preparare corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. **Gli Stati membri potrebbero inoltre valutare la possibilità di intensificare la**

strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

cooperazione con organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le Nazioni Unite. Inoltre, date le interdipendenze tra i soggetti e i settori, gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti di scambio di informazioni a sostegno di una condivisione volontaria fra soggetti critici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per essere in grado di garantire la propria resilienza, i soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e dovrebbero analizzarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri.

Emendamento

(20) Per essere in grado di garantire la propria resilienza, i soggetti critici dovrebbero avere una conoscenza esaustiva di tutti i rischi rilevanti a cui sono esposti e dovrebbero analizzarli. A tal fine dovrebbero effettuare analisi dei rischi ogniqualvolta necessario date le loro specifiche circostanze e l'evolversi di tali rischi, e in ogni caso ogni quattro anni. Le valutazioni dei rischi da parte dei soggetti critici dovrebbero basarsi sulla valutazione dei rischi svolta dagli Stati membri, ***utilizzando una metodologia comune stabilita per ciascun settore interessato.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il rischio ***che i dipendenti di soggetti critici facciano un uso improprio, ad esempio, dei loro*** diritti di accesso all'interno dell'organizzazione per nuocere e provocare

Emendamento

(24) Il rischio di uso improprio dei diritti di accesso all'interno dell'organizzazione ***dei soggetti critici*** per nuocere e provocare danni desta sempre maggiori preoccupazioni,

danni desta sempre maggiori preoccupazioni. ***Il rischio è accentuato dal crescente fenomeno*** della radicalizzazione che ***porta*** all'estremismo violento e al terrorismo. È quindi necessario consentire ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per i dipendenti che rientrano in specifiche categorie e di garantire che tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità rilevanti, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, comprese quelle relative alla protezione dei dati personali.

soprattutto nel contesto delle crescenti ingerenze straniere, della disinformazione dolosa e della radicalizzazione che potrebbe portare all'estremismo violento e al terrorismo. È quindi necessario consentire ai soggetti critici di chiedere controlli dei precedenti personali per i dipendenti che rientrano in specifiche categorie, ***nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali, del diritto del lavoro e della legislazione in materia di protezione dei dati e della vita privata, escludendo qualsiasi forma di discriminazione nel quadro di procedure di assunzione viziate da parzialità,*** e di garantire che tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità rilevanti, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, comprese quelle relative alla protezione dei dati personali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta

Emendamento

(25) I soggetti critici dovrebbero notificare alle autorità competenti degli Stati membri, non appena ciò sia ragionevolmente possibile date le circostanze, gli incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo le loro operazioni. La notifica dovrebbe consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti e di avere una visione globale dei rischi complessivi cui sono esposti i soggetti critici. ***La notifica dovrebbe inoltre attivare, ove appropriato, una procedura di informazione degli utenti o dei cittadini potenzialmente interessati, con chiare indicazioni di sicurezza.*** A tal fine dovrebbe essere stabilita una procedura per la notifica di determinati incidenti e dovrebbero essere forniti dei parametri per determinare se la perturbazione effettiva o potenziale sia significativa e se

agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

l'incidente debba quindi essere notificato. Tenuto conto del potenziale impatto transfrontaliero di tali perturbazioni, dovrebbe essere istituita una procedura che consenta agli Stati membri di informare gli altri Stati membri toccati tramite punti di contatto unici.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, e ferma restando la responsabilità giuridica degli Stati membri e dei soggetti critici quanto al garantire l'ottemperanza dei rispettivi obblighi ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe, ove lo ritenga opportuno, intraprendere alcune attività di sostegno volte ad agevolare l'adempimento di tali obblighi. Nel fornire sostegno agli Stati membri e ai soggetti critici nell'attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva la Commissione dovrebbe basarsi sulle strutture e sugli strumenti esistenti, come quelli previsti dal meccanismo di protezione civile dell'Unione e dalla rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche.

Emendamento

(29) Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, e ferma restando la responsabilità giuridica degli Stati membri e dei soggetti critici quanto al garantire l'ottemperanza dei rispettivi obblighi ivi stabiliti, la Commissione dovrebbe, ove lo ritenga opportuno, intraprendere alcune attività di sostegno volte ad agevolare l'adempimento di tali obblighi. ***Tra tali attività dovrebbero rientrare anche corsi di formazione su diversi aspetti della resilienza dei soggetti critici. I corsi in questione dovrebbero essere incentrati, tra l'altro, sulle tecnologie rivoluzionarie emergenti.*** Nel fornire sostegno ***e formazione*** agli Stati membri e ai soggetti critici nell'attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva la Commissione dovrebbe basarsi sulle strutture e sugli strumenti esistenti, come quelli previsti dal meccanismo di protezione civile dell'Unione e dalla rete europea di riferimento per la protezione delle infrastrutture critiche ***o dall'Accademia europea per la sicurezza e la difesa, che possono contribuire allo sviluppo di una cultura comune europea in materia di sicurezza. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che siano pienamente sfruttate le possibilità di ricerca nel campo della resilienza dei soggetti critici nell'ambito di Orizzonte Europa e del Fondo europeo per la difesa.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La presente direttiva:

Emendamento

1. ***La presente direttiva stabilisce misure tese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell'Unione e, così facendo, migliorare il funzionamento del mercato interno e l'offerta di servizi sociali essenziali.***

A tal fine, la presente direttiva:

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

- (3) "incidente": un evento che può perturbare, o ***che perturba***, le operazioni di un soggetto critico;

Emendamento

- (3) "incidente": un evento ***naturale o di origine antropica*** che può ***mettere a rischio l'incolumità e la sicurezza***, perturbare ***la fornitura di servizi essenziali o causare la distruzione di infrastrutture essenziali in uno o più Stati membri a causa dell'incapacità di mantenere*** le operazioni di un ***dato*** soggetto critico;

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

- (5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche;

Emendamento

- (5) "servizio essenziale": un servizio essenziale per il mantenimento di funzioni vitali ***o democratiche*** della società o di attività economiche, ***della pubblica sicurezza e dello Stato di diritto***;

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;

Emendamento

(a) priorità e obiettivi strategici per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali, ***anche in caso di minacce ibride***;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ciascuno Stato membro stabilisce procedure nazionali e accordi tra le autorità e gli organismi nazionali competenti al fine di garantire la sua partecipazione e il suo sostegno efficaci alla gestione coordinata degli incidenti su vasta scala che colpiscono soggetti critici, nonché delle crisi a livello dell'Unione, comprese le risposte alle pertinenti richieste a norma delle clausole di solidarietà e di mutua difesa di cui, rispettivamente, all'articolo 222 TFUE e all'articolo 42, paragrafo 7, TUE.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno

Emendamento

Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 8 stilano un elenco dei servizi essenziali nei settori di cui all'allegato. Esse effettuano, entro [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente quando necessario e almeno

ogni quattro anni, una valutazione di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

ogni quattro anni, una valutazione, **basata su una metodologia e indicatori comuni**, di tutti i rischi rilevanti che possono ripercuotersi sulla fornitura di tali servizi, allo scopo di individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e di aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 11.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Emendamento

La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi i sinistri, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica e le minacce antagoniste, inclusi **le minacce ibride e gli incidenti su vasta scala**, i reati di terrorismo **che presuppongono l'uso di armi convenzionali e non convenzionali, come gli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN)** di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

È auspicabile che la valutazione dei rischi tenga conto anche del mantenimento della continuità della pubblica amministrazione, dell'approvvigionamento energetico, degli spostamenti demografici, delle risorse idriche e alimentari, della risposta alle emergenze, dei sistemi di trasporto civile e di comunicazione.

³⁴ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

³⁴ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano, per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, ad eccezione dei relativi punti 3, 4 e 8, i soggetti critici.

Emendamento

1. Entro [tre anni e tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri, **sulla base di orientamenti comuni pubblicati dalla Commissione**, individuano, per ogni settore e sottosettore di cui all'allegato, ad eccezione dei relativi punti 3, 4 e 8, i soggetti critici.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

Emendamento

(c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza, **sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali**;

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consultino e cooperino con le altre autorità nazionali competenti, in particolare quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto, **della sicurezza e della difesa** e della protezione dei dati personali, così come con le parti interessate pertinenti, compresi i soggetti critici. **Allo stesso tempo, tenuto conto che alcuni soggetti critici**

possono essere privati, gli Stati membri devono trovare il modo di consentire una cooperazione tempestiva, efficace e approfondita tra detti soggetti, gli operatori di emergenza privati che potenzialmente operano all'interno di detti soggetti e certificati da enti nazionali e le autorità nazionali.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza e preparazione di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici.

Emendamento

1. Gli Stati membri, *e se del caso la Commissione*, sostengono i soggetti critici, *anche ove finanziariamente opportuno e possibile*, nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni di verifica della resilienza, *tra cui, se del caso, esercitazioni intersettoriali e transfrontaliere, programmi di sensibilizzazione* e preparazione di corsi di formazione per il personale *delle autorità nazionali competenti* e dei soggetti critici.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) evitare il verificarsi di incidenti, anche tramite misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;

Emendamento

(a) evitare il verificarsi di incidenti, anche tramite misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici *nonché misure che contribuiscono a contrastarli*;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso;

Emendamento

(b) assicurare un'adeguata protezione fisica di aree, impianti e altre infrastrutture sensibili mediante, tra l'altro, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro nonché attrezzature di rilevamento e controlli dell'accesso, ***nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della vita privata e delle legislazioni settoriali e del diritto del lavoro;***

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12;

Emendamento

(e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, anche definendo le categorie di dipendenti che svolgono funzioni critiche, introducendo autorizzazioni di accesso alle aree, impianti e altre infrastrutture sensibili così come alle informazioni sensibili, e individuando specifiche categorie di personale ai fini dell'articolo 12, ***nel pieno rispetto della legislazione settoriale e del diritto del lavoro;***

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e).

Emendamento

(f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e) ***e coinvolgerlo attraverso il dialogo sociale nella definizione e attuazione delle misure e nel seguito dato loro.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità competenti a effettuare tali controlli.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici possano presentare richieste di controllo **proporzionato** dei precedenti personali di dipendenti che rientrano in alcune specifiche categorie, così come di persone prese in considerazione per l'assunzione in funzioni che rientrano in tali categorie, e affinché tali richieste siano valutate rapidamente dalle autorità **pubbliche** competenti a effettuare tali controlli. **Tali controlli sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e pertinente per l'assolvimento degli obblighi del personale interessato, nel pieno rispetto della legislazione settoriale e del diritto del lavoro.**

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'impatto sulla vita umana e le conseguenze ambientali;

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni missione di consulenza è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione seleziona e nomina i

Emendamento

Ogni missione di consulenza è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione seleziona e nomina i membri di

membri di ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e garantendo una rappresentanza equilibrata fra gli Stati membri sotto il profilo geografico. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

ciascuna missione di consulenza in funzione della loro capacità professionale e **delle loro diverse esperienze e** garantendo una rappresentanza equilibrata fra gli Stati membri sotto il profilo geografico **e di genere**. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alla missione di consulenza.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori.

Emendamento

Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare rappresentanti dei portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori, **garantendo la partecipazione di diversi portatori di interessi, in particolare dei sindacati**.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, in uno spirito di cooperazione in materia di sicurezza e di accesso aperto, pubblica periodicamente i suoi risultati e i dati sorgente opportunamente anonimizzati, a vantaggio dei cittadini, affinché possano essere usati nelle università, per la ricerca in materia di sicurezza e per altri scopi benefici.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Al fine di ricevere e utilizzare correttamente le informazioni che le sono state trasmesse a norma dell'articolo 13, la Commissione tiene un registro europeo degli incidenti e istituisce un centro comune europeo di segnalazione al fine di sviluppare e condividere le migliori pratiche e metodologie.*

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *La Commissione intensifica la collaborazione con i pertinenti consessi internazionali e i paesi terzi che condividono gli stessi principi, in particolare con i paesi dei Balcani occidentali e del vicinato, anche nell'ambito del programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche e dei potenziali programmi successivi, attraverso attività ed esercizi comuni di formazione e la condivisione di prassi eccellenti.*

Emendamento 38

Proposta di direttiva Allegato – Settore 9 – Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

9. Pubblica amministrazione

9. Pubblica amministrazione *e istituzioni democratiche*

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Allegato – Settore 9 – Tipo di soggetto – 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*— Amministrazioni e assemblee centrali,
regionali e locali*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Resilienza dei soggetti critici	
Riferimenti	COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 11.2.2021	
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 11.3.2021	
Relatore(trice) per parere Nomina	Lukas Mandl 22.2.2021	
Esame in commissione	16.6.2021	12.7.2021
Approvazione	27.9.2021	
Esito della votazione finale	+: 58 -: 8 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Vladimír Bilčík, Ioan-Rareș Bogdan, Özlem Demirel, Angel Dzhambazki, Markéta Gregorová, Evin Incir, Assita Kanko, Pierfrancesco Majorino, Mick Wallace	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

58	+
ECR	Angel Dzhabazki, Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch
ID	Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi
NI	Fabio Massimo Castaldo, Kinga Gál
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareș Bogdan, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukáš Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko
Renew	Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans
S&D	Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergej Stanishev
Verts/ALE	Alviina Alametsä, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

8	-
ID	Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
NI	Kostas Papadakis
The Left	Özlem Demirel, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti